



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI (LFPS).
SETTORE 6 - MERCATO DEL LAVORO, SERVIZI PER L'IMPIEGO, POLITICHE
ATTIVE E PASSIVE, AMMORTIZZATORI SOCIALI**

Assunto il 11/02/2019

Numero Registro Dipartimento: 455

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 1527 del 12/02/2019

OGGETTO: ATTUAZIONE DGR N. 472 DEL 29.10.2018 "RECEPIMENTO LINEE GUIDA PER I TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE, APPROVATE DALLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO CON ACCORDO DEL 22.01.2015"..

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE**VISTI:**

- La L.R. 19 febbraio 2001, n. 5 "*Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469*" e s.m.i.;
- L'art. 1 c. 34, 35 e 36 della legge 28 giugno 2012 n. 92 "*Disposizioni in materia di riforma del mercato de lavoro in una prospettiva di crescita*";
- L' Accordo raggiunto in data 24/01/2013 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sul documento contenente "*Linee guida in materia di tirocini*", ai sensi dell'art. 1, commi 34-36, legge 28 giugno 2012, n. 92;
- L'Accordo raggiunto in data 22/01/2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sul documento contenente "*Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione*";
- il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante "*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183*";
- L'Accordo raggiunto in data 25/05/2017 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "*Linee guida in materia di tirocini*", ai sensi dell'articolo 1, commi 34-36, legge 28 giugno 2012, n. 92;
- La DGR n. 613 del 11/12/2017, avente ad oggetto "*Linee guida regionali in materia di tirocini formativi e di orientamento*" - Modifica DGR n. 360 del 10.08.2017;
- D.M. 17 ottobre 2017, recante "*Individuazione dei lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81*";
- La DGR n. 472 del 29/10/2018, avente ad oggetto "*Recepimento Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione*", approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano con accordo del 22/01/2015".

PREMESSO CHE:

- In data 22/01/2015, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, è stato raggiunto l'Accordo sul documento contenente "*Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione*", la cui finalità è istituire e disciplinare, oltre alle tipologie espressamente previste nell'ambito delle linee guida sancite con il precedente Accordo del 24/01/2013, i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione in favore di persone prese in carico dal servizio sociale professionale e/o dai servizi sanitari competenti;
- I tirocini in questione rientrano tra le misure di politica attiva del lavoro a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità realizzabili nell'ambito della Regione Calabria;
- Le "Linee Guida" dettate dal suddetto Accordo forniscono un quadro di riferimento comune a tutte le Regioni e le Province autonome al fine dell'esercizio delle rispettive potestà legislative e amministrative, indicando alcuni standard minimi di carattere disciplinare, ferma restando la facoltà per le singole Regioni e Province autonome di fissare disposizioni di maggiore tutela;
- La Regione Calabria, nell'esercizio delle proprie competenze amministrative, con DGR n. 472 del 29/10/2018 ha recepito l'Accordo del 22/01/2015 adottato in sede di Conferenza Stato Regioni, demandando al competente Settore del Dipartimento "Lavoro, Formazione e Politiche Sociali" l'adozione di specifici principi e criteri applicativi negli ambiti demandati alle Regioni dalle linee guida Nazionali.

PRESO ATTO CHE:

- Ai fini dell'Accordo Stato-Regioni del 22/01/2015 per "presa incarico" s'intende "la funzione esercitata dal servizio sociale professionale e/o sanitario in favore di una persona o di un nucleo familiare in risposta a bisogni complessi che richiedono interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di prestazioni sociali, nonché attivazione di interventi con altre risorse e servizi pubblici e privati del territorio";
- Le "Linee Guida" di cui al suddetto Accordo, recepite con DGR n. 472/2018, stabiliscono che i tirocini, regolati da apposita convenzione fra il soggetto promotore e soggetto ospitante il tirocinio, sono attuati secondo un "progetto personalizzato" sottoscritto anche dal tirocinante, e che le Regioni e Province autonome predispongono i modelli di convenzione e di progetto cui fare riferimento strutturati secondo le sezioni indicate nell'art. 3;
- Le richiamate "Linee Guida" dispongono all'articolo 2 "Durata del tirocinio" che la durata massima dei tirocini finalizzati all'inclusione sociale è di 24 mesi, prorogabile solo in seguito all'attestazione della sua necessità da parte del servizio pubblico che ha in carico la persona;
- L'articolo 4 "Modalità di attuazione" delle medesime Linee Guida stabilisce, tra l'altro, che i tirocini finalizzati all'inclusione sociale sono esclusi dai limiti numerici indicati al paragrafo 9 delle Linee guida del 24 gennaio 2013, successivamente aggiornate e sostituite dall'Accordo Stato-Regioni del 25/05/2017, con riferimento al numero massimo di tirocini attivabili all'interno della medesima unità operativa;
- Al successivo articolo 5 viene stabilito che nei tirocini di inclusione "l'indennità costituisce un sostegno di natura economica finalizzata all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone ed alla riabilitazione indicata nel progetto personalizzato";

RITENUTO, PERTANTO:

- in esecuzione della DGR n. 472 del 29/10/2018, che ha demandando al competente Settore del Dipartimento "Lavoro, Formazione e Politiche Sociali" l'adozione di specifici principi e criteri applicativi negli ambiti demandati alle Regioni dalle linee guida Nazionali, di dover completare il quadro di riferimento in materia di tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, così da rendere la disciplina su richiamata immediatamente fruibile sul territorio regionale e rafforzare le politiche di inclusione sociale;
- di dover, altresì, approvare la modulistica relativa alla documentazione da utilizzare per la realizzazione dei suddetti tirocini orientamento, formazione e inserimento/reinserimento.

VISTI i seguenti documenti allegati, uniti al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale:

- A. "Principi e Criteri Applicativi";
- B. "Convenzione Tirocini finalizzati all'inclusione sociale";
- C. "Progetto Personalizzato Tirocinio finalizzato all'inclusione sociale";
- D. "Attestazione dei risultati";
- E. "Dossier Individuale".

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;

VISTI:

- La Legge 7 agosto 1999, n. 241 recante "Legge sul procedimento amministrativo";
- La D.G.R. n. 2661 del 21.6.1999 recante "adeguamento delle norme legislative e regolamenti in vigore per l'attuazione delle disposizioni dettate dalla L.R. 7/96 e dal D.lgs. 29/93" e successive integrazioni e modificazioni;
- Il D.P.G.R. n. 354 del 21 giugno 1999, recante "Separazione dell'attività amministrativa d'indirizzo e di controllo da quella di gestione";
- Il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";
- Il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.;
- La Legge Regionale 13 maggio 1996 n. 7 "Norme sull'ordinamento delle strutture organizzative della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale" e s.m.i.;
- La Deliberazione di Giunta Regionale 16 dicembre 2015, n. 541 "Approvazione della nuova

Struttura Organizzativa della Giunta Regionale e metodologia di graduazione delle funzioni dirigenziali – Revoca della Struttura Organizzativa della Giunta Regionale approvata con D.G.R. n. 428 del 20 novembre 2013” e s.m.i.;

- La D.G.R. n. 271 del 12 luglio 2016 recante “Nuova struttura organizzativa della Giunta regionale approvata con delibera n. 541/2015 e s.m.i. – Determinazione della entrata in vigore”;
- Il Decreto del Dirigente Generale del 12 luglio 2016, n. 8254 “Dirigente dott. Roberto Cosentino Conferimento dell’incarico di Dirigente del settore n. 6 Mercato del lavoro, servizi per l’impiego, politiche attive e passive, ammortizzatori sociali del Dipartimento n. 7 Sviluppo economico, lavoro, Formazione e Politiche sociali”;
- La D.G.R. n. 468 del 19/10/2017 “Misure volte a garantire maggiore efficienza alla struttura organizzativa della Giunta Regionale Approvazione modifiche ed integrazioni del regolamento regionale n. 16 del 23 dicembre 2015 e s.m.i.” con la quale, al fine di dare maggiore efficienza all’attività amministrativa, il Dipartimento n. 7 “Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali” è stato scorporato secondo e due distinte aree funzionali: 1. Lavoro, Formazione e Politiche Sociali 2. Sviluppo Economico Attività Produttive;
- Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 2 del 12 gennaio 2018, di nomina del Dott. Fortunato Varone quale Dirigente Generale reggente di entrambi i su indicati Dipartimenti.

ATTESA la propria competenza ai sensi della normativa vigente,
SU espressa dichiarazione di legittimità e regolarità amministrativa dell’atto resa dal Dirigente del Settore alla luce dell’istruttoria effettuata, per le motivazioni indicate in premessa, che qui s’intendono integralmente richiamate,

D E C R E T A

Per le motivazioni indicate in premessa, che di seguito si intendono integralmente richiamate ed approvate, di:

APPROVARE, in attuazione della DGR n. 472 del 29 ottobre 2018, avente ad oggetto “*Recepimento Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione*”, approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano con accordo del 22/01/2015”, i seguenti documenti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Allegato A “Principi e Criteri Applicativi”
- Allegato B “Convenzione Tirocini finalizzati all’inclusione sociale”;
- Allegato C “Progetto Personalizzato Tirocinio finalizzato all’inclusione sociale”;
- Allegato D “Attestazione dei risultati”;
- Allegato E “Dossier Individuale”.

DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio regionale.

DISPORRE la pubblicazione integrale del presente Decreto sul Bollettino della Regione Calabria ai sensi della L.R. 11/2011 e sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, entrambi a richiesta del dirigente Generale di Dipartimento proponente a cura del responsabile dipartimentale per la pubblicazione.

Sottoscritta dal Dirigente del Settore

COSENTINO ROBERTO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
VARONE FORTUNATO
(con firma digitale)



Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali

All. "A" DDG n. _____ del _____

TIROCINI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE

PRINCIPI E CRITERI APPLICATIVI

1. Oggetto
2. Beneficiari
3. Durata del tirocinio
4. Modalità di attivazione
5. Soggetti promotori
6. Soggetti ospitanti
7. Modalità di attuazione
8. Impegni dei soggetti coinvolti
9. Incompatibilità e divieti
10. Tutoraggio
11. Indennità di partecipazione
12. Garanzie assicurative
13. Attestazione dell'attività svolta
14. Monitoraggio/Valutazione dei risultati
15. Disposizioni finali

Art. 1 “Oggetto”

1. Il presente atto disciplina, in attuazione dell'accordo assunto in data 22 gennaio 2015 in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i "Tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione in favore di persone prese in carico dai servizi sociali e/o dai servizi sanitari competenti". Tali tirocini costituiscono una tipologia specifica rispetto ai tirocini formativi e di orientamento disciplinati con specifica regolamentazione regionale.

2. I "Tirocini finalizzati all'inclusione sociale" non sono configurabili come rapporti di lavoro e hanno la finalità di favorire l'inclusione sociale, l'autonomia e la riabilitazione in favore delle persone prese in carico dai servizi sociali e/o sanitari competenti.

3. Ai fini del presente provvedimento, per presa in carico si intende la funzione esercitata dal servizio sociale professionale e/o sanitario in favore di una persona o di un nucleo familiare in risposta a bisogni complessi che richiedono interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di prestazioni sociali, nonché l'attivazione di interventi in rete con altre risorse e servizi pubblici e privati del territorio.

Art. 2 “Beneficiari”

1. I beneficiari degli interventi sono le persone, residenti o domiciliate nella Regione Calabria, di età compresa tra i 15 anni compiuti e i 64 anni, prese in carico dai servizi sociali e/o sanitari competenti in risposta a bisogni complessi che richiedono interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di prestazioni sociali, nonché l'attivazione di interventi in rete con altre risorse e servizi pubblici e privati del territorio.

2. A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, possono essere beneficiarie degli interventi le persone in carico ai servizi sociali e/o sanitari che si trovano in una o più delle seguenti condizioni:

- a) gli invalidi fisici, psichici e sensoriali
- b) gli ex degenti di istituti psichiatrici
- c) le persone in trattamento psichiatrico
- d) i tossicodipendenti
- e) gli alcolisti;
- f) i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiari;
- g) i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione;
- h) lavoratori senza un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi
- i) giovani di età compresa tra i 15 e i 24 anni;

- l) persone non in possesso di un diploma di scuola media superiore o professionale o che non hanno completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non hanno ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
 - m) persone che abbiano compiuto/superato i 50 anni di età;
 - n) adulti soli con una o più persone a carico ovvero coloro che abbiano compiuto 25 anni di età e che sostengono da soli il nucleo familiare in quanto hanno una o più persone a carico;
3. In considerazione del fatto che i “tirocini di inclusione sociale” si configurano come interventi di politica attiva del lavoro finalizzati all’inserimento/reinserimento socio/lavorativo, possono essere ammessi a parteciparvi solo ed esclusivamente i soggetti con capacità lavorativa e relazionale, anche se limitata.

Art. 3 “Durata del tirocinio”

1. La durata dei tirocini di cui al presente provvedimento non può essere superiore a 24 mesi.
2. Il tirocinio può essere prorogato oltre il limite di cui al comma 1 solo in seguito all’attestazione della sua necessità da parte del servizio pubblico che ha in carico la persona e, comunque, non più di una volta e per un massimo di 24 mesi, secondo quanto previsto dall’accordo Stato Regioni e Province autonome del 22 gennaio 2015.
3. Il tirocinio può essere rinnovato presso lo stesso soggetto ospitante, previa valutazione degli esiti da parte del servizio pubblico che ha in carico la persona.
4. L’eventuale proroga del singolo tirocinio viene attivata prima della scadenza dello stesso mediante comunicazione scritta tra le parti ed a seguito di motivata relazione del servizio pubblico che ha in carico la persona
5. Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti.
6. Nel Progetto Personalizzato deve essere indicato il numero di ore giornaliere e settimanali che il tirocinante è tenuto ad osservare che, comunque, non possono essere superiori a 20 (venti) ore settimanali.

Art. 4 “Modalità di attivazione”

1. In attuazione di quanto previsto dalle Linee Guida di cui all’Accordo Stato-Regioni del 22/01/2015, alla Convenzione che regola i tirocini inclusione sociale deve essere allegato un "Progetto personalizzato" per ciascun tirocinante, predisposto dal soggetto proponente sulla base del modello definito con il presente provvedimento, da sottoscrivere da parte dei soggetti coinvolti nell’esperienza di tirocinio (tirocinante, soggetto promotore, soggetto ospitante, ente che ha in carico la persona, nel caso in cui tale ente sia diverso dal soggetto promotore o ospitante).

2. Il Progetto personalizzato, sempre in attuazione del su citato Accordo, è strutturato secondo le seguenti sezioni:

- anagrafica: dati identificativi del tirocinante, dell'azienda o amministrazione pubblica, del soggetto promotore, del tutor individuato dal soggetto ospitante e del referente nominato del soggetto promotore;

- elementi descrittivi del tirocinio: tipologia di tirocinio, settore di attività economica dell'azienda (codici di classificazione ATECO) o dell'amministrazione pubblica, area professionale di riferimento dell'attività del tirocinio (codici di classificazione CP ISTAT), sede prevalente di svolgimento, estremi identificativi delle assicurazioni, durata e periodo di svolgimento del tirocinio, sede prevalente di svolgimento, entità dell'importo eventualmente corrisposto quale indennità al tirocinante;

- specifiche del progetto personalizzato: *a)* competenze da acquisire in riferimento agli obiettivi di inclusione sociale, autonomia della persona e riabilitazione; *b)* competenze professionali di base e trasversali con eventuale indicazione, ove possibile, della figura professionale di riferimento nel Repertorio nazionale di cui alla legge n. 92/2012, art. 4, comma 67, ed eventuale livello EQF. Nelle more della definizione del Repertorio nazionale si fa riferimento ai Repertori regionali, ove definiti dalla Regione; *c)* attività da affidare al tirocinante durante il tirocinio; *d)* obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio; diritti e doveri delle parti coinvolte nel progetto di tirocinio: tirocinante, tutor del soggetto ospitante e referente del soggetto promotore.

3. Il progetto personalizzato deve contenere la motivazione per cui viene attivato il tirocinio d'inclusione sociale, in relazione alle esigenze specifiche del tirocinante.

4. Le attività indicate nel Progetto personalizzato costituiscono la base per tracciare, anche in itinere, l'esperienza di tirocinio mediante la raccolta di evidenze documentali nel Dossier individuale da predisporre secondo il format allegato al presente documento, anche ai fini della stesura dell'Attestazione finale.

5. Il soggetto promotore non può coincidere con il soggetto ospitante.

4. I tirocini, pur non costituendo rapporti di lavoro, sono soggetti alla comunicazione obbligatoria, ai sensi delle disposizioni vigenti, da parte del soggetto ospitante.

Art. 5 “Soggetti promotori”

1. Il soggetto promotore dei tirocini finalizzati all'inclusione sociale è, di norma, l'ente capofila di Ambito Territoriale Sociale (ATS) di cui alla L.R. 23/2003.

2. I tirocini finalizzati all'inclusione sociale possono essere promossi altresì da parte dei seguenti soggetti, anche tra loro associati:

- a) istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale, anche nell'ambito dei piani di studio previsti dal vigente ordinamento;
 - b) enti di formazione accreditati dalla Regione Calabria;
 - c) soggetti accreditati ai servizi per il lavoro della Regione Calabria;
 - d) cooperative sociali;
 - e) enti del terzo settore accreditati e/o convenzionati con il SSR;
 - f) Comuni, unioni di comuni o loro consorzi;
 - g) Aziende Sanitarie Regionali.
 - h) gli enti *in house* della Regione Calabria, delle Province, della Città Metropolitana e dei Comuni;
 - i) i Centri per l'impiego;
 - l) le comunità terapeutiche, gli enti ausiliari e le cooperative sociali iscritte negli specifici albi;
2. Il soggetto promotore può coincidere con il soggetto giuridico che ha effettuato la presa in carico del tirocinante.
3. Il soggetto promotore predispone la convenzione da sottoscrivere con il soggetto ospitante.

Art. 6 "Soggetti ospitanti"

1. Sono soggetti ospitanti dei tirocini finalizzati all'inclusione sociale esclusivamente i soggetti giuridici pubblici e privati.
2. Il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con la normativa di cui alla legge n. 68/1999 e successive modifiche, se soggiace ai vincoli previsti.
3. Il soggetto ospitante non deve avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità. Un soggetto ospitante che ha in corso contratti di solidarietà di tipo espansivo può attivare tirocini.
4. Fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali, non è possibile ospitare tirocinanti se il soggetto ospitante prevede nel Progetto Personalizzato attività equivalenti a quelle per cui lo stesso ha effettuato, nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti licenziamento per giustificato motivo oggettivo, licenziamenti collettivi, nonché licenziamento per superamento del periodo di comporta, licenziamento per mancato superamento del periodo di prova, licenziamento per fine appalto, risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.
5. Non si possono attivare tirocini in presenza di procedure concorsuali, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità.

6. Il medesimo soggetto non può fungere, in relazione ad uno stesso tirocinio, da soggetto promotore e da soggetto ospitante.

Art. 7 “Modalità di attuazione”

I tirocini di cui al presente provvedimento sono esclusi dai limiti numerici, con riferimento al numero massimo di tirocini attivabili all'interno della medesima unità operativa.

2. I tirocini di cui al presente provvedimento non concorrono a determinare copertura della quota di riserva ai sensi dell'art. 3 della L. n. 68/99.

3. Il tirocinio non determina la costituzione di rapporti di lavoro con il soggetto ospitante.

4. Le attività oggetto del tirocinio devono essere coerenti con il Piano Assistenziale Individualizzato definito in sede di presa in carico.

5. Al termine del tirocinio il soggetto promotore rilascia al tirocinante un'attestazione, in cui, sulla base della valutazione del soggetto ospitante, del *case manager* e della relazione finale dello stesso tirocinante, sono indicate le attività svolte.

Art. 8 “Impegni dei soggetti coinvolti”

1. Spetta al soggetto promotore il presidio della qualità dell'esperienza di tirocinio. In particolare, i compiti del soggetto promotore sono:

- a) favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio nella gestione delle procedure amministrative e nella predisposizione del progetto personalizzato;
- b) fornire un'informativa preventiva, chiara e trasparente circa la disciplina applicabile al tirocinio, a cui il soggetto ospitante dovrà attenersi;
- c) individuare un referente/tutor quale responsabile organizzativo del tirocinio;
- d) promuovere il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di presidio e monitoraggio;
- e) segnalare al soggetto ospitante l'eventuale mancato rispetto degli obiettivi contenuti nel Progetto Personalizzato e delle modalità attuative del tirocinio, nonché ai competenti servizi ispettivi i casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il tirocinante venga adibito ad attività non previste dal Progetto Personalizzato o comunque svolga attività riconducibili ad un rapporto di lavoro;

- f) provvedere alla predisposizione del Progetto Personalizzato, alla stesura del Dossier individuale del tirocinante, nonché rilasciare, sulla base della valutazione del soggetto ospitante, l'attestazione dei risultati;
- g) contribuire al monitoraggio territoriale dell'andamento dei tirocini. A tal fine il soggetto promotore redige con cadenza annuale un rapporto sintetico di analisi dei tirocini realizzati che invia alla Regione, al fine di evidenziare i risultati in termini di inserimento/reinserimento lavorativo.

2. I compiti del soggetto ospitante sono i seguenti:

- a) stipulare la convenzione con il soggetto promotore e definire il progetto personalizzato in collaborazione con il soggetto promotore e il tirocinante;
- b) designare un tutor con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto personalizzato;
- c) garantire nella fase di avvio del tirocinio, un'adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D. Lgs. n. 81/2008; al tirocinante deve essere inoltre garantita, se prevista, la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del medesimo decreto;
- d) mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti, etc. idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate;
- e) assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto;
- f) trasmettere al soggetto promotore le comunicazioni effettuate e le comunicazioni di proroga, di interruzione e di infortunio;
- g) collaborare attivamente alla progressiva stesura del Dossier individuale e valutare l'esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio, da parte del soggetto promotore, dell'attestazione dell'attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite.

3. Il tirocinante ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto nel Progetto Personalizzato svolgendo le attività concordate con i tutor.

4. Ai sensi del decreto legge n. 76 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 99 del 2013, in relazione alle specifiche caratteristiche dei tirocini, sia in termini di finalità che di modalità organizzative, in caso di soggetto ospitante multi localizzato e quindi anche di pubblica amministrazione con più sedi territoriali, il tirocinio può essere regolato dalla normativa della regione o provincia autonoma dove è ubicata la sede legale del soggetto ospitante, previa comunicazione alla regione o provincia autonoma nel cui territorio il tirocinio è realizzato. Anche in questo caso, il computo si effettua con riferimento all'unità operativa.

5. La disciplina che l'ente ospitante intenderà applicare dovrà essere obbligatoriamente indicata nella convenzione in modo da consentire al personale ispettivo un riferimento giuridico certo in relazione al quale svolgere le attività di accertamento.

Art. 9 “Incompatibilità e divieti”

1. I tirocinanti non possono essere utilizzati per attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio per come esplicitati nel progetto personalizzato.
2. Non possono essere attivati tirocini in favore di lavoratori che hanno già avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico (prestazioni di servizi) per le stesse mansioni, salvo che siano trascorsi almeno due anni dall'interruzione del rapporto di lavoro e sempre che sia necessario un adeguamento delle competenze.
3. Il tirocinante non può effettuare più di un tirocinio per il medesimo profilo professionale, salvo nell'ipotesi di frequenza inferiore al 60% delle ore previste nel progetto personalizzato, e non può svolgere contemporaneamente più di un tirocinio con lo stesso soggetto ospitante, salvo proroghe e rinnovi nel rispetto della durata massima prevista.

Art. 10 Tutoraggio

1. Il soggetto ospitante nomina, per la tutta la durata del tirocinio, un tutor aziendale in possesso delle esperienze e competenze professionali idonee a garantire il raggiungimento degli obiettivi e la valutazione del tirocinio.
2. Il soggetto promotore nomina un referente/tutor quale responsabile organizzativo del tirocinio.
2. Il soggetto che ha in carico il tirocinante nomina il *Case Manager*, che ha il compito di:
 - individuare l'azienda ospitante il tirocinio, anche avvalendosi della collaborazione dei Centri per l'impiego;
 - redigere il progetto personalizzato da presentare al soggetto promotore garantendone la coerenza con il Piano Assistenziale Individualizzato definito in sede di presa in carico;
 - farsi carico del percorso individuale attivato con il tirocinio seguendo il tirocinante in ogni sua fase, coordinare le diverse fasi di esecuzione del tirocinio fungendo da tramite tra i bisogni del tirocinante e le esigenze dell'azienda ospitante rapportandosi con il tutor aziendale e con l'ente promotore, così da favorire il percorso di inserimento all'interno del contesto lavorativo e sostenere il percorso di inclusione sociale e di autonomia personale della persona in carico;
 - essere il referente dell'azienda ospitante e dell'ente promotore per le problematiche che dovessero verificarsi durante il tirocinio;
 - effettuare colloqui periodici con il tirocinante e con il tutor aziendale al fine di monitorare il raggiungimento degli obiettivi formativi/terapeutico-riabilitativi;
 - verificare gli esiti formativi e di inclusione sociale, avvalendosi di questionari, griglie di valutazione, ecc., redigendo una specifica e dettagliata relazione finale dalla quale emergano

chiaramente i risultati raggiunti in relazione alle attività assegnate al tirocinante, così come dedotte dal progetto personalizzato, da consegnare al soggetto promotore.

Art. 11 “Indennità di partecipazione e obblighi assicurativi”

1. E' corrisposta al tirocinante un'indennità per la partecipazione al tirocinio da parte del soggetto previsto nella convenzione di cui all'allegato al presente documento.
2. In relazione alla preponderante componente formativa della fase di avvio del tirocinio, la Regione Calabria ritiene congrua un'indennità di importo non inferiore a 400 euro lordi mensili, anche al fine di evitare un uso distorto dell'istituto.
3. L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 70% su base mensile. Qualora la partecipazione sia inferiore al 70% su base mensile, l'indennità di partecipazione viene proporzionalmente ridotta.
4. Nell'ipotesi di sospensione del tirocinio dovuta a:
 - ✓ maternità e paternità obbligatoria;
 - ✓ infortunio o malattia di lunga durata: entrambi devono avere una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento;
 - ✓ chiusura collettiva della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi;

il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi previsti dalla normativa vigente.

Durante tale periodo non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione.

5. L'indennità di tirocinio è corrisposta per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al reddito solo fino a concorrenza con l'indennità minima prevista dalla normativa regionale di riferimento per lavoratori sospesi e percettori di sostegno al reddito.
6. Nel caso di tirocini in favore di soggetti percettori di forme di sostegno al reddito, in assenza di rapporto di lavoro è riconosciuta la facoltà ai soggetti ospitanti di erogare un'indennità di partecipazione cumulabile con l'ammortizzatore percepito, anche oltre l'indennità minima prevista dalla disciplina regionale.
7. Ove il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione, stante la clausola di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 1, comma 36, della legge n. 92/2012, e fatte salve successive norme di finanziamento, le convenzioni potranno essere attivate solo ove la relativa spesa possa essere coperta mediante risorse contenute nei limiti della spesa a ciò destinata nel corso dell'anno precedente all'entrata in vigore alla legge stessa e/o nei limiti della spesa consentita per finalità formative.
8. Dal punto di vista fiscale l'indennità corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 917/1986. Stante, comunque, la non configurabilità della partecipazione al tirocinio quale attività lavorativa, tale partecipazione, nonché la percezione dell'indennità, non comportano la perdita dello stato di disoccupazione.

Art. 12 “Garanzie assicurative”

1. Il soggetto promotore è tenuto a garantire, salvo diverse disposizioni nella convenzione, il rispetto dell'obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice.
2. Nel caso in cui il soggetto promotore sia una pubblica amministrazione, nelle relative convenzioni si definiranno le modalità attraverso le quali il soggetto ospitante potrà eventualmente assumere a suo carico l'onere delle coperture assicurative.
3. La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda o amministrazione pubblica ospitante, specificate nel progetto personalizzato.

Art. 13 “Attestazione dell'attività svolta”

1. Al termine del tirocinio, sulla base del Progetto formativo personalizzato e del Dossier individuale, è rilasciata al tirocinante un'Attestazione finale, firmata dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante in conformità al modello di cui all'allegato approvato con il presente provvedimento. Tale attestazione indica e documenta le attività effettivamente svolte con riferimento alle aree di attività contenute nell'ambito della classificazione dei Settori Economico Professionali, di cui al decreto interministeriale del 30 giugno 2015 e, pertanto, agevola la successiva leggibilità e spendibilità degli apprendimenti maturati.
2. Ai fini del rilascio dell'Attestazione finale, il tirocinante deve avere partecipato almeno al 70% della durata prevista nel Progetto Personalizzato.
3. Sia il Dossier individuale sia l'Attestazione finale costituiscono documentazione utile nell'ambito dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, organizzati nel rispetto delle regolamentazione degli enti pubblici titolari e con specifico riguardo alle qualificazioni ed alle competenze di rispettiva titolarità ricomprese nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali.

Art. 14 “Monitoraggio/ Valutazione dei risultati”

La Regione Calabria, al fine di garantire il rispetto delle finalità del presente provvedimento, promuove il monitoraggio, anche attraverso il controllo comunicazioni obbligatorie (CO), per la verifica dei requisiti di accesso dei tirocinanti, per il monitoraggio in itinere del percorso e per le verifiche ex post degli eventuali inserimenti lavorativi post tirocinio.

Art. 15 “Disposizioni finali”

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si rimanda alla disciplina regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento, ove compatibili.

All. "B" DDG n. _____ del _____



REGIONE CALABRIA

CONVENZIONE TIROCINI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE

(DDG n.del)

Convenzione n. _____ / _____

Prot. n. _____ del _____

TRA

.....di seguito denominato "soggetto promotore", con sede in
....., Codice fiscale/partita IVA,
rappresentato da nato a il in qualità di

E

.....di seguito denominato "soggetto ospitante",
con sede legale in codice fiscale/partita
IVA....., rappresentato/a dal sig./sig.ra.
nato/a..... il
Settore aziendale:(Codice ATECO)

PREMESSO CHE:

- i tirocini di cui al presente atto presuppongono obbligatoriamente una presa in carico del tirocinante da parte dei servizi sociali e/o dai servizi sanitari competenti;

- il tirocinante ha un case manager di riferimento individuato dal soggetto giuridico che lo ha in carico;
- le attività oggetto del tirocinio devono essere coerenti con il Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) definito in sede di presa in carico;
- il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro;
- i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostituire il personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie, né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione dello stesso;
- il soggetto ospitante è in regola con la normativa di cui al D.lgs. 81/08 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) e successive modifiche, e con la normativa di cui alla L. 68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e successive modifiche;
- il soggetto ospitante è a conoscenza che può attivare tirocini solo se non ha effettuato licenziamenti, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio;
- il soggetto ospitante è a conoscenza che può attivare tirocini solo se non ha procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo il caso in cui accordi con le organizzazioni sindacali prevedano tale possibilità;
- il soggetto ospitante è in regola con l'applicazione dei Contratti Collettivi di Lavoro;
- il medesimo soggetto non può fungere, in relazione ad uno stesso tirocinio, da soggetto promotore e da soggetto ospitante;
- il soggetto giuridico, con propria comunicazione del, ha accettato di sostenere il costo delle coperture assicurative;
- il soggetto giuridico, con propria comunicazione del ha accettato di sostenere il costo dell'indennità.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1 Oggetto della Convenzione

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture al massimo n. tirocinante/i indicati del soggetto promotore, di cui n. anche contemporaneamente.

Per ogni singolo tirocinio viene redatto un Progetto formativo personalizzato concordato tra i sottoscrittori della presente convenzione e l'ente che ha in carico il tirocinante.

Nel Progetto personalizzato sono definiti gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio.

Il Progetto personalizzato costituisce parte e integrante della presente Convenzione.

Articolo 2

Obblighi del soggetto promotore

Il soggetto promotore si impegna a:

- collaborare con l'ente che ha in carico il tirocinante e con il soggetto ospitante alla redazione dei singoli progetti personalizzati di tirocinio, nonché alla stesura del Dossier individuale del tirocinante;
- garantire il rispetto dei contenuti e degli obiettivi previsti dal Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) definito in sede di presa in carico, attraverso un costante confronto con il *case manager* del tirocinante;
- promuovere il buon andamento del tirocinio attraverso un'azione di presidio e monitoraggio gestita congiuntamente con il *case manager* dell'ente che ha in carico il tirocinante;
- fornire un'informativa preventiva, chiara e trasparente circa la disciplina applicabile al tirocinio, a cui il soggetto ospitante dovrà attenersi;
- individuare un referente/tutor quale responsabile organizzativo del tirocinio;
- supportare il tirocinante e il soggetto ospitante nelle procedure amministrative connesse alla gestione del tirocinio;
- segnalare al soggetto ospitante l'eventuale mancato rispetto degli obiettivi contenuti nel Progetto Personalizzato e delle modalità attuative del tirocinio, nonché ai competenti servizi ispettivi i casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il tirocinante venga adibito ad attività non previste dal Progetto Personalizzato o comunque svolga attività riconducibili ad un rapporto di lavoro;
- contribuire al monitoraggio territoriale dell'andamento dei tirocini;
- rilasciare al tirocinante, al termine del tirocinio, un'attestazione in cui, sulla base della valutazione del soggetto ospitante, del *case manager* e della relazione finale dello stesso tirocinante, vengano indicate le attività svolte;
- supportare il tirocinante nelle procedure connesse al riconoscimento delle competenze acquisite ai fini dell'eventuale registrazione dell'esperienza acquisita secondo le modalità previste dalla Regione Calabria.

Articolo 3

Obblighi del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante si impegna a:

- collaborare con l'ente che ha in carico il tirocinante e con il soggetto promotore alla stesura dei singoli progetti personalizzati di tirocinio e al Dossier del tirocinante;
- garantire il rispetto dei contenuti e degli obiettivi previsti dal Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) definito in sede di presa in carico, attraverso un costante confronto con il *case manager* del tirocinante;

- designare un tutor con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con i singoli progetti personalizzati;
- assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dai singoli progetti personalizzati;
- assicurare al tirocinante, nella fase di avvio del tirocinio, adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008, nonché garantire la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del medesimo decreto;
- mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni ed equipaggiamenti idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate;
- collaborare con il case manager dell'ente che ha in carico il tirocinante nelle attività di monitoraggio e verifica dell'andamento del tirocinio;
- comunicare in forma scritta al soggetto promotore ed al case manager dell'ente che ha in carico il tirocinante le eventuali variazioni inerenti il progetto personalizzato (cambiamento della sede del tirocinio, variazioni di orario, sostituzione del tutor, ecc.);
- concordare con il case manager dell'ente che ha in carico il tirocinante e comunicare al soggetto promotore l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio;
- trasmettere al soggetto promotore le comunicazioni di infortuni;
- comunicare al soggetto promotore e al case manager dell'ente che ha in carico il tirocinante l'eventuale perdita dei propri requisiti previsti dalla normativa regionale;
- valutare l'esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio, da parte del soggetto promotore, dell'attestazione dell'attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite.

Articolo 4 Tutorato

Il soggetto promotore, in qualità di responsabile organizzativo del tirocinio, ha il compito di assistere e supportare il tirocinante e di monitorare e verificare l'attuazione del Progetto personalizzato. A tal fine individua un referente/tutor quale responsabile organizzativo del tirocinio ovvero si avvale del case manager dell'ente che ha in carico il tirocinante.

Il soggetto ospitante designa un tutor che, in veste di responsabile dell'attuazione del Progetto personalizzato, affianca e supporta il tirocinante per l'intera durata del percorso formativo.

Il tutor dovrà essere individuato tra i lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto personalizzato.

Se il tirocinio si svolge in diversi settori aziendali, la funzione di tutor può essere affidata a più di un soggetto.

In caso di assenza prolungata del tutor, il soggetto ospitante è tenuto ad individuare un sostituto che sia in grado di assicurare il conseguimento degli obiettivi previsti dal progetto, dandone comunicazione al soggetto promotore e al tirocinante.

I riferimenti del case manager e del tutor e i relativi compiti e responsabilità sono indicati nel Progetto personalizzato.

Articolo 5

Diritti e doveri del tirocinante

Il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal Progetto personalizzato seguendo le indicazioni del case manager e del tutor, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati e rispettando l'ambiente di lavoro;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio, per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi produttivi acquisiti nel corso del tirocinio;
- redigere, con il supporto del case manager e del tutor del soggetto ospitante, una relazione finale sull'esperienza di tirocinio.
- Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento previo confronto con il case manager e dando motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto promotore e del soggetto ospitante.

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione maternità e paternità obbligatoria, per infortunio o malattia di lunga durata lunga, intendendosi come tali quelli che si protraggono per un periodo pari o superiore a 30 giorni solari. Il tirocinio può inoltre essere sospeso per chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi.

Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi previsti dalla normativa vigente. Durante tale periodo non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione.

Al tirocinante viene rilasciata dal soggetto promotore l'attestazione delle attività svolte, di cui all'allegato D) al decreto dirigenziale regionale n.....

Il tirocinante ha diritto di essere supportato nelle procedure connesse al riconoscimento delle competenze acquisite dell'esperienza, secondo le modalità previste dalla Regione Calabria.

Il tirocinante, qualora abbia svolto almeno la percentuale minima prevista dalla disciplina regionale ha diritto di ricevere l'indennità prevista dal progetto di tirocinio.

Art. 6

Garanzie assicurative

Il costo della copertura assicurativa è sostenuto da:

- Ente promotore
- Ente ospitante
- Ente giuridico che ha in carico il tirocinante
- Altro soggetto

Ogni tirocinante è assicurato:

- presso l'Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi;

Le coperture assicurative devono comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda o amministrazione pubblica, rientranti nel Progetto personalizzato.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi e al soggetto promotore.

Art. 7 Indennità

Il costo dell'indennità è sostenuto da:

- Ente promotore
- Ente ospitante
- Ente giuridico che ha in carico il tirocinante
- Altro soggetto

Al tirocinante spetta una indennità di importo non inferiore a 400 euro mensili lordi per come indicato nel Progetto Formativo personalizzato.

Art. 8 Comunicazioni

Il soggetto ospitante provvede alle Comunicazioni obbligatorie di avvio, proroga o cessazione del tirocinio, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Il soggetto promotore ha l'obbligo di inviare, solamente in formato elettronico, la convenzione ed il progetto personalizzato al servizio competente in materia di Politiche del Lavoro della Regione Calabria.

Nel rispetto delle norme sulla riservatezza, le parti si impegnano a trasmettere alla Regione Calabria eventuali ulteriori documenti e informazioni utili ai fini del monitoraggio dei percorsi di tirocinio e degli eventuali inserimenti lavorativi post-tirocinio.

Art. 9 Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha durata dal..... al, eventualmente prorogabile.

Gli impegni assunti dalle parti con la presente Convenzione permangono fino alla data di conclusione dei tirocini attivati e delle loro eventuali successive proroghe.

Art. 10

Recesso

Il soggetto promotore e il soggetto ospitante possono recedere unilateralmente nei seguenti casi:

- gravi e/o reiterati inadempimenti da parte del tirocinante rispetto al contenuto e alle finalità del Progetto personalizzato;
- impossibilità oggettiva di conseguire, comunque, gli obiettivi formativa del Progetto personalizzato;
- comunicazione motivata di interruzione del tirocinio da parte del tirocinante.

Il soggetto promotore può recedere unilateralmente altresì nel caso in cui il soggetto ospitante non riesca a garantire il regolare svolgimento del tirocinio e, comunque, nel caso di gravi e/o reiterate inadempienze del medesimo rispetto agli impegni assunti con la presente convenzione.

Il recesso dovrà essere comunicato all'altra parte e al tirocinante in forma scritta.

Art. 11

Trattamento dati personali

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire espressamente che i dati personali concernenti i firmatari della presente Convenzione, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della stessa. Titolari del trattamento sono il soggetto ospitante, il soggetto promotore e l'ente che ha la presa in carico del tirocinante.

Art. 12

Rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia, con particolare riferimento alla regolamentazione regionale.

Il soggetto promotore

Il soggetto ospitante

All. "C" DDG n. _____ del _____



REGIONE CALABRIA

PROGETTO PERSONALIZZATO
TIROCINIO FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE SOCIALE

di cui alla DDG n.del

Rif. Convenzione n. Prot. _____ stipulata in data _____

TIROCINANTE

- persona con disabilità riconosciuta ai sensi dell'art. 4 della L. n. 104/92
- altre categorie di persona presa in carico

Nome e cognome

Sesso M F

Nata/o a

Cittadinanza:

Se extra UE:
 permesso di soggiorno n° in scadenza il

oppure
 permesso di soggiorno per soggiornanti di
 lungo periodo n° Data rilascio

Residente a Prov.....

Domicilio (se diverso dalla residenza)

Codice fiscale

Titolo di studio

Telefono

E-mail

SOGGETTO GIURIDICO CHE HA IN CARICO IL TIROCINANTE

- Ente capofila dell'ATS n.
- Comune di
- Unione dei Comuni di
- Comunità montana di
- ASP
- Enti del terzo settore accreditati presso il SSR
- Ministero della Giustizia – Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE)
- Altro

Ragione sociale

Codice fiscale

Sede Servizio

Indirizzo

Tel

Comune/Provincia

Responsabile

Case manager

Nome e cognome

Codice Fiscale

Telefono

E-mail

SOGGETTO PROMOTORE

- Ente capofila di ATS
- centro per l'impiego, l'orientamento e la formazione;
- istituzione scolastica statale e non statale;
- ente di formazione accreditato dalla Regione Calabria;
- soggetto autorizzati dalla Regione Calabria all'attività d'intermediazione tra domanda e offerta di lavoro;
- cooperative sociali
- enti del terzo settore accreditati e/o convenzionati con il SSR;
- gli enti in house della Regione
- Comune, Unione di comuni,
- Aziende Sanitarie Regionali.
- le comunità terapeutiche, gli enti ausiliari e le cooperative sociali iscritte negli specifici albi

Denominazione/ragione sociale

Codice fiscale/partita Iva

Legale rappresentante

Sede legale

Sede operativa che gestisce il tirocinio:

Tel.

E-mail

Referente

Eventuale Tutor

Nome e cognome

Codice Fiscale

Telefono

E-mail

Ruolo nell'azienda

SOGGETTO OSPITANTE

Denominazione/ragione sociale

Codice fiscale/partita Iva

Legale rappresentante

Sede legale

Tel.

E-mail

Numero dei tirocini finalizzati all'inclusione sociale attualmente attivi
nell'unità produttiva di riferimento

Settore economico di attività dell'azienda (rif. ATECO 2007)

CCNL applicato

Sede/i del tirocinio

Stabilimento/reparto/ufficio

Tutor Aziendale

Nome e cognome

Codice Fiscale

Telefono

E-mail

Ruolo nell'azienda

INFORMAZIONI SUL TIROCINIO

Periodo di tirocinio:

dal al eventualmente prorogabile.

Eventuale sospensione del tirocinio per necessità aziendali (*ad es. per chiusura estiva dell'azienda*):

dal al

Durata effettiva: n. mesi n..... settimane ore totali

Settore ATECO attività

Tempi di accesso ai locali aziendali:

Orari di svolgimento del tirocinio:

Per n. giorni alla settimana (ove necessario allegare calendario)

Area professionale di riferimento:

Codice figura: denominazione:

Sede del tirocinio.....

N. tirocini in corso attivati nella sede.....

Attività previste e modalità di svolgimento (descrivere per esteso l'ambito/area di inserimento, i compiti e le attività assegnate al tirocinante, le modalità di svolgimento, gli strumenti e/o attrezzature utilizzate, ecc).....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Obiettivi del tirocinio (descrivere le conoscenze e le competenze da acquisire durante il tirocinio, esplicitando il grado di autonomia da conseguire, anche tenendo conto delle competenze previste nel Repertorio nazionale e regionale delle professioni).....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Modalità e strumenti di monitoraggio e verifica dell'andamento e dei risultati del tirocinio (questionari, griglie di valutazione, ecc.).....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Obiettivi socio-relazionali d'inclusione/abilitazione-riabilitazione del tirocinio:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- L'accompagnamento all'inserimento prevede inoltre per il case manager colloqui di orientamento ed empowering con il tirocinante con cadenza _____, al fine di monitorare il raggiungimento degli obiettivi di inclusione/abilitazione/riabilitazione.
- gli incontri periodici con il case manager potranno essere integrati da incontri collettivi presso il..... e concorrono al raggiungimento delle seguenti finalità:
 - Autovalutazione bilancio delle competenze con eventuali esercizi;
 - Conoscenza del mondo del lavoro in generale e, in particolare, della produzione e dell'organizzazione aziendale;
 - Nozioni per la stesura di un curriculum professionale e domanda di lavoro;
 - Analisi delle aspettative occupazionali;
 - Colloqui periodici per la valutazione dell'accrescimento delle capacità legate al sapere, saper essere, saper fare;
 - Valutazione delle capacità che via via si acquisiscono.

INDENNITÀ

- Importo mensile lordo: Euro _____
 nei limiti di quanto previsto dal decreto dirigenziale della Regione Calabria n. _____ del _____

L'indennità verrà erogata nel caso in cui il tirocinante effettui almeno il % delle ore mensile previste.

Eventuali facilitazioni:

- mensa aziendale
 buoni pasto
 trasporto
 altro (specificare).....

Il costo dell'indennità mensile è sostenuto da:

- Ente promotore per €
 Ente ospitante per €
 Ente giuridico che ha in carico il tirocinante per €
 Altro soggetto per €

Il costo della copertura assicurativa è sostenuto da:

- Ente promotore
 Ente ospitante
 Ente giuridico che ha in carico il tirocinante
 Altro soggetto

• Infortuni sul lavoro INAIL posizione n°

• Responsabilità civile: compagnia/agenzia Polizza n. ...

DIRITTI E DOVERI DEL TIROCINANTE

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto personalizzato, seguendo le indicazioni del case manager e del tutor, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati e rispettando l'ambiente di lavoro;
- rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, prodotti o altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
- ove il rapporto di tirocinio si svolga presso soggetti pubblici, rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti e non utilizzare a fini privati le informazioni di cui si venga a conoscenza per ragioni d'ufficio;
- aggiornare quotidianamente/settimanalmente la documentazione relativa al tirocinio (registro presenze, scheda delle attività, ecc.);
- redigere, con il supporto del case manager e del tutor, una relazione finale sull'esperienza di tirocinio.

Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento previo confronto con il case manager.

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione maternità e paternità obbligatoria, per infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi come tali quelli che si protraggono per un periodo pari o superiore a 30 giorni solari. Il tirocinio può inoltre essere sospeso per chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi.

Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi previsti dalla normativa vigente. Durante tale periodo non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione.

Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento previo confronto con il case manager e dando motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto promotore e del soggetto ospitante.

Al tirocinante viene rilasciata dal soggetto promotore l'attestazione delle attività svolte, di cui all'allegato D) del decreto dirigenziale regionale n.

Il tirocinante ha diritto di essere supportato, nelle procedure connesse al riconoscimento delle competenze acquisite, secondo le modalità previste dalla Regione Calabria.

Il tirocinante, qualora abbia svolto almeno la percentuale minima prevista dalla DGR n. ... ha diritto di ricevere l'indennità mensile prevista dal progetto di tirocinio.

COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL TUTOR /CASE MANAGER DEL SOGGETTO PROMOTORE

- garantisce il rispetto dei contenuti e degli obiettivi previsti dal Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) definito in sede di presa in carico, attraverso un costante confronto con il case manager del tirocinante
- Garantisce supporto e assistenza al tirocinante, favorendone l'inserimento in azienda;

- monitora l'andamento del tirocinio, secondo un programma concordato e mediante un confronto periodico con il tirocinante e con il tutor del soggetto ospitante, e intervenire tempestivamente per risolvere eventuali criticità;
- garantisce il rispetto di quanto previsto nel progetto al fine di assicurare la qualità del percorso formativo e la soddisfazione del soggetto ospitante e del tirocinante;
- valuta, in collaborazione con il tutor del soggetto ospitante, l'esperienza di tirocinio ai fini del rilascio al tirocinante dell'attestazione finale, in cui vengano riportate le attività svolte;

COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL TUTOR DEL SOGGETTO OSPITANTE

- non utilizzare i tirocinanti in attività non coerenti con gli obiettivi del tirocinio esplicitati nel progetto individuale;
- favorire l'inserimento in azienda del tirocinante;
- informare il tirocinante sui regolamenti aziendali e sulle norme in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- promuovere l'acquisizione delle competenze previste, garantendo al tirocinante la necessaria assistenza e formazione, anche avvalendosi della collaborazione di altri lavoratori e/o settori dell'azienda;
- garantire la qualità del tirocinio;
- accompagnare e supervisionare il tirocinante, confrontandosi periodicamente con il case manager;
- aggiornare la documentazione relativa al tirocinio (registri, schede, ecc.);
- esprimere la propria valutazione ai fini del rilascio dell'attestazione finale da parte del soggetto promotore.

Firma per presa visione ed accettazione del tirocinante
(o di chi esercita la tutela legale)

Firma per il soggetto promotore.....

Firma per il soggetto ospitante

Firma per presa visione ed accettazione
del tutor del soggetto ospitante.....

Firma del Case Manager del Servizio che ha in carico il soggetto
.....

Eventuale Firma per presa visione ed accettazione
del tutor del soggetto promotore.....

All. "D" DDG n. _____ del _____



Regione Calabria

ENTE PROMOTORE (Logo)

TIROCINIO FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE SOCIALE

di cui alla DDG n.del

(Rif. Convenzione n.....stipulata in data.....)

ATTESTAZIONE DEI RISULTATI

RILASCIATO A

Nato/a a _____ **il** _____

AZIENDA OSPITANTE

Sede legale _____

Sede tirocinio _____

Durata dal _____ **al** _____

Il Tutor aziendale

Il case manager

1. DATI SINTETICI DEL TIROCINIO¹

Periodo di tirocinio: dal __/__/____ al __/__/____

Durata: in mesi ____ in settimane ____ ore totali ____
ore totali svolte ____

Attività oggetto del tirocinio (da Progetto formativo e da Dossier individuale, limitatamente a quelle attività effettivamente svolte, documentate e recanti una valutazione da A a D) _____

Settore _____

Area di attività (ADA) _____

Altra attività non ricompresa nell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni (specificare) _____

 Figura professionale di riferimento (*indicare una figura professionale compresa nella Classificazione delle Professioni Istat 2011*):

Codice figura _____ Denominazione _____

 Figura professionale di riferimento nel Repertorio nazionale/regionale:
_____**DESCRIZIONE DELLE COMPETENZE ACQUISITE AL TERMINE DEL TIROCINIO****Attività e compiti svolti (*attività e compiti affidati al tirocinante, area aziendale in cui ha operato e strutture organizzative con cui si è interfacciato*).**

--

Competenze tecnico-professionali acquisite (*competenze tecniche-professionali sviluppate dal tirocinante nell'esercizio delle attività e/o compiti svolti e richiesti dal processo di lavoro e/o produttivo*).

--

Competenze trasversali acquisite (*competenze di natura cognitiva/organizzativa/relazionale sviluppate dal tirocinante nell'espletamento delle attività/compiti affidati*).

--

¹ Riportare i dati presenti nel Progetto Formativo di tirocinio allegato alla Convenzione

Altre competenze acquisite (informatiche/linguistiche, generali o specialistiche *sviluppate dal tirocinante nell'espletamento delle attività/compiti affidati e che sono al di fuori di quelle prettamente tecnico-professionali*)

Valutazione del case manager

VALUTAZIONE SINTETICA FINALE

GRADO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO (rispetto agli obiettivi indicati nel Progetto Formativo)

Insufficiente Sufficiente Discreta Buona Ottima

Se la risposta è "insufficiente" si prega di esporre brevemente i motivi che possono avere influito negativamente sulla formazione:



Regione Calabria

ALLEGATO "E" DDG n. _____ del _____

DOSSIER INDIVIDUALE

- Elementi identificativi del tirocinante

Attività oggetto del tirocinio ¹	Descrizione dell'attività oggetto del tirocinio ²	Evidenze raccolte durante il tirocinio ³	Valutazione finale dell'esperienza per attività ⁴
Settore ----- Area di attività (ADA) -----			A B C D E Annotazioni
Settore ----- Area di attività (ADA) -----			A B C D E Annotazioni
Altra attività non ricompresa nell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni (specificare) _____			A B C D E Annotazioni

¹ Da Progetto Formativo Personalizzato

² Da Progetto Formativo Personalizzato

³ Per **Evidenze** si intende ogni documentazione utile a comprovare l'effettiva attività svolta e i suoi risultati: ad esempio campioni di prodotto del lavoro; lettere di referenze; verbali di sintesi di riunioni; consegne, relazioni, report (ad esempio dei tutor, anche in forma periodica); programmi informatici, testimonianze di persone che hanno avuto modo di osservare "in situazione" il tirocinante; supporti fotografici e registrazioni audio/video eventualmente prodotti ad hoc, ecc. Questa documentazione, oltre a valorizzare l'esperienza, sarà utile a supportare un successivo percorso di validazione e certificazione delle competenze acquisite.

⁴ Tramite questa colonna i tutor in accordo con il tirocinante esprimeranno una valutazione sulla qualità dell'esperienza ovvero quanto è stato effettivamente possibile praticare ogni attività prevista utilizzando una scala a 5 gradi ed eventuali annotazioni:

A= eccellente (attività svolta in modo costante esprimendo o raggiungendo un elevato grado di autonomia e responsabilità)

B= ottima (attività svolta in modo assiduo raggiungendo buona autonomia e responsabilità)

C= adeguata (attività abbastanza frequente svolta in discreta autonomia e responsabilità)

D= sufficiente (attività svolta in modo saltuario prevalentemente in collaborazione o con supervisione)

E= bassa (ha praticato l'attività solo occasionalmente e sempre in supporto ad altri)

Nota bene: La valutazione riguarda l'esperienza e le attività e non il tirocinante. Non sono da valutare le attività nelle quali il tirocinante per qualsiasi motivo non sia stato coinvolto/a.